

ministri intervenuto nel suo seno ha dichiarato essere intenzione del Ministero di non usare dei poteri straordinari conferitigli per emanare provvedimenti che fossero estranei alla difesa della patria e delle sue istituzioni e non richiesti da imperiosi bisogni dei diversi rami di pubblico servizio e che potessero essere differiti senza gravi inconvenienti. »

Ora il potere fu delegato in questo tempo, e la pubblicazione del Codice penale fu fatta oltre il consenso reciprocamente avvenuto, oltre i termini del mandato e del concesso; e così potevasi differire benissimo in Lombardia la pubblicazione del Codice penale, appunto perchè non esistevano i gravi inconvenienti ai quali aveva provveduto la legge 8 giugno 1859, colla facoltà delle deroghe o modificazioni.

Quindi, o signori, per ogni ragione io chiedo che il progetto odierno di legge per la prorogazione del nuovo Codice penale in Lombardia e per la sua riforma sia preso in considerazione.

PRESIDENTE. Il deputato Regnoli ha facoltà di parlare.

REGNOLI. Ho chiesto la parola per pregare la Camera di non prendere in considerazione il progetto di legge proposto dall'onorevole Cavaleri. Io non seguirò l'onorevole preopinante nel modo di discussione che a lui piacque di adottare; non iscenderò ai dettagli per dimostrare la bontà relativa del Codice penale sardo applicato alla Lombardia; tenendo anzi un sistema opposto al suo, con poche parole tenterò di dimostrare che il recente Codice penale sardo, pubblicato lo scorso anno, merita d'essere applicato in Lombardia, e che ciò è reclamato principalmente da ragioni politiche; in secondo luogo da ragioni, per me di molto minore importanza, di civile convenienza e di attuabilità.

Dico poche parole sulla costituzionalità delle provvidenze colle quali fu sospesa l'esecuzione degli altri, e fu mandato applicarsi il Codice penale in Lombardia, perchè su questo argomento grave altri colleghi, ben più di me dotti e interessati a sostenere quest'importante assunto, dimostreranno la validità della legge.

Dirò solo che, ponendo in discussione la costituzionalità, la legittimità di tutti i Codici, di tutte le provvidenze legislative che, durante i pieni poteri, furono emanate, e non attinenti strettamente alle cose politiche e alle militari, credo entremmo in un troppo vasto e pericoloso campo, e che tutte le disposizioni prese nel novembre passato dovrebbero distruggersi. Credo che, qualunque sia, intimamente considerata, la bontà e la legalità di queste disposizioni, sarebbe immensamente maggiore il male che ne verrebbe al paese se tutte si annullassero.

Restringendo ora pertanto le mie parole a questa sola legge, al Codice penale, del quale si sta ora discutendo, dico che essendo la Camera, nella sua sovrana autorità, chiamata a dare un voto, essa ha diritto di assolvere il legislatore da qualunque illegalità radicale, per quanto si voglia, che vi ziasse nella sua origine quella legislazione.

Sicchè, se la Camera crede conveniente all'interesse pubblico, alla ragion politica, che debba mantenersi la disposizione adottata dal Governo, di applicare anche alla Lombardia il Codice penale sardo, mentre gli altri sono sospesi, credo che abbia diritto con questo di anche semplicemente sanzionare ed aggiungere legittimità a quell'atto che fosse meno legittimo nella sua origine, nella sua radice.

Ma io penso che in questa quistione non si debba andare così sottilmente, sebbene ingegnosamente, come fece l'egregio preopinante; secondo me si deve considerare questa quistione, ed altre simili, da punti di vista larghi, e, nelle con-

dizioni in cui siamo noi specialmente, dal punto di vista politico.

Io credo che ragioni di alta politica esigano che sia mantenuta la disposizione ultima, la quale applica anche alla Lombardia il Codice civile sardo.

E qui mi accade di rettificare un fatto su cui, se non erro, cadde in equivoco l'egregio preopinante. L'Emilia, a cui appartengo, ha veramente sospeso colà il Codice civile sardo; ma nessuna disposizione sospese colà il Codice penale sardo; quindi la disparità di trattamento, che vi si propone di correggere, non esiste.

Noi siamo lungi dal credere perfetto il Codice penale, ma l'abbiamo accettato di buon grado, perchè fa scomparire molte delle disuguaglianze che prima esistevano fra le legislazioni delle diverse provincie. E qui entro subito in materia spendendovi poche parole: vengo cioè alla questione politica.

Quando si tratta di unificare l'Italia, come tutti ci proponiamo per quanto è in noi, e come è dover nostro di fare con tutti i mezzi possibili, si devono distinguere due ordini di leggi, di disposizioni: ed il discorso della Corona ha tracciato distintamente questi due ordini diversi di disposizioni. Tutto ciò che riguarda la politica, la guerra, la finanza, almeno presa nel lato senso, e la legislazione civile e criminale, tutto questo dev'essere unificato, perchè senza l'unificazione di queste parti non vi può essere unificazione della nazione. Io sono e sarò sempre, per principio, contrario alla centralizzazione, ben distinta dall'unificazione. L'Italia ha bisogno che in tutte le sue parti più distinte sia una vita speciale, ed io spero che anche in ciò il discorso della Corona sarà seguito dalla realtà nella sua applicazione; che cioè ogni provincia importante dell'Italia vivrà di una vita, per quanto è possibile, indipendente, purchè ciò non nocca all'unità che deve esistere nella politica, nelle armi, nelle finanze, e specialmente nella legislazione civile e criminale.

Ciò posto, in forza di questo principio generale, che credo non essere suscettibile di grande discussione, specialmente nei momenti attuali in cui il nostro primo bisogno e desiderio è di unificarci, e nell'unificazione trovare la forza, sarebbe strano il voler impedire che in una provincia dello Stato vada in vigore il Codice penale nello scorso anno pubblicato, che si sospenda l'attivazione del Codice che fu utilmente e giustamente dichiarato applicabile pure alla Lombardia. Sarebbe strano che la norma della bontà e dell'iniuità delle azioni dei cittadini fosse ad ogni piè sospinto diversa nelle sei provincie che formano oggi uno Stato solo; che, a modo d'esempio, un duellante in Lombardia, il quale, cedendo ad un impeto sovente generoso o scusabile, ha accettato una sfida in una quistione d'onore, e uccise il rivale, fosse punito di 20 anni di carcere, siccome può accadere secondo il Codice attuale lombardo, e che poi nelle altre provincie, divise appena da un monte o da un piccolo torrente, la pena si limitasse ad un anno soltanto, come porta il Codice sardo. Questo dico ad esempio, ma potrei addurne moltissimi, per mostrare come anche in casi più gravi, in quistioni capitali in cui si trattasse della vita di uomini, diversamente sarebbe giudicato l'individuo secondo che si trovasse in questa o in quella provincia, in Lombardia o negli Stati dove vige il Codice penale piemontese.

Le due obiezioni, se non erro, più importanti fatte dall'egregio deputato Cavaleri consistono in questo: che il Codice civile è base principale d'ogni legislazione; che il Codice penale non si può applicare se in pari tempo non si applica il Codice civile; sicchè, sospendendo l'applicazione di questo, non si possa quello applicare.